DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 8-septies

Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità nell'annata 1989-1990

Il contributo una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente. 2. Al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire:' sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire"

Versione in vigore dal 29 luglio 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-funzionalita-di-taluni-settori/art-8-septies-contributo-una-tantum-alle-aziende-colpite-dalla-siccita-nell-annata

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it